

L'Assessore regionale al turismo, sport, commercio e trasporti, Ennio Pastoret, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 2826 del 23/08/2004 con la quale sono state approvate le disposizioni attuative della l.r. 18 giugno 2004, n. 8 "Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse strutture di servizio".

Riferisce che, nel corso degli ultimi anni, lo scenario relativo al turismo invernale sta cambiando in maniera sensibile, imponendo quindi un adeguamento delle strategie e dei comportamenti dei vari attori coinvolti; a tal proposito fa presente quanto segue:

- l'attrattiva di un comprensorio sciistico non si concretizza esclusivamente con la dotazione di moderni impianti funiviari, bensì presuppone la corretta impostazione di svariate altre attività, quali ad esempio la gestione delle piste, la ricettività, l'ospitalità, la promozione;
- la presenza di un regime di sostegno agli investimenti ha consentito di mantenere ad un livello molto elevato le dotazioni infrastrutturali dei comprensori valdostani, implicando però per i concessionari un certo impegno finanziario;
- l'andamento climatico non favorevole delle ultime stagioni ha contribuito ad accentuare lo stato di sofferenza del settore;
- è quindi necessario ottimizzare le risorse disponibili e gli investimenti da effettuare nel futuro, ridefinendo le strategie gestionali dei soggetti coinvolti, concentrando prioritariamente le azioni sugli interventi indispensabili, quali gli impianti a fune e l'innevamento programmato, e rinviando altre attività, pur sempre importanti ma procrastinabili.

Fa presente che una delle misure essenziali per il reindirizzamento delle strategie di questo settore è rappresentata dalla modificazione delle disposizioni attuative di cui alla DGR n. 2826/2004, così come riportate nel documento allegato e da alcune indicazioni alla Commissione consultiva incaricata di redigere la graduatoria provvisoria, che propone di approvare.

LA GIUNTA

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore al turismo, sport, commercio e trasporti, Ennio Pastoret;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 4223 in data 29.12.2006, concernente l'approvazione del bilancio di gestione, per il triennio 2007/2009, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali e di disposizioni applicative;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento trasporti e infrastrutture sportive, in assenza del Capo del Servizio grandi infrastrutture e impianti a fune, dell'Assessorato turismo, sport, commercio e trasporti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13 comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare l'integrazione e la modificazione delle disposizioni di cui alla DGR n. 2826/2004, attuative della l.r. 18 giugno 2004, n. 8 "Interventi regionali per lo sviluppo di

impianti funiviari e di connesse strutture di servizio”, così come indicate nel documento allegato, facente parte integrante della presente deliberazione;

- 2) di fornire le seguenti indicazioni alla Commissione consultiva incaricata, ex art. 7 della l.r. n. 8/2004, di predisporre la graduatoria provvisoria:
 - l’entità della spesa, per gli impianti a fune di nuova realizzazione, non dovrà superare il costo standard (per tipo e caratteristiche d’impianto) stabilito dagli uffici. Un procedimento analogo dovrebbe essere adottato anche per gli impianti di innevamento e per i mezzi battipista. Possono fare eccezione quelle spese rese obbligatorie in seguito a prescrizioni di varia natura, disposte dai soggetti competenti.
 - all’atto della presentazione della domanda, al richiedente dovrà essere richiesta una dettagliata relazione economico-finanziaria che illustri le modalità di copertura degli oneri d’investimento e gestionali, legati all’iniziativa, che gli competono. Su tale relazione, Finaosta, in veste di membro effettivo della Commissione, esprime un parere vincolante ai fini dell’ammissibilità dell’istanza;
- 3) di dare attuazione alle disposizioni di cui al punto 1) e 2), per quanto applicabili, anche alle istanze già presentate per l’anno in corso.

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2004, n. 8
**"Interventi regionali per lo sviluppo di impianti funiviari e di connesse
strutture di servizio"**

**INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI CUI
ALLA DGR N. 2826/2004**

1. Il secondo capoverso dei “**Criteri di priorità per la predisposizione della graduatoria ex art. 7, comma 1, lettera b)**” è eliminato.
2. Alle domande relative a interventi i cui lavori non devono essere ultimati prima dell’inizio della seconda stagione sciistica successiva, viene attribuita una priorità inferiore a tutti gli altri interventi, di qualsiasi tipologia si tratti, ad eccezione di lavori svolti in più anni che non possano essere suddivisi in lotti.